

STATUTO DEL CONSORZIO SERVIZI LEGNO-SUGHERO
Modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria del 24 aprile 2012

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, il

"Consorzio Servizi Legno-Sughero"

composto dagli imprenditori del comparto del legno e comparti affini o complementari denominato altresì

"Conlegno".

CONLEGNO è un Consorzio di diritto privato, promosso all'atto della sua costituzione dalle Associazioni Nazionali dell'Industria di FederlegnoArredo (Assolegno e Assoimballaggi) delle PMI (C.G.I.A., Confartigianato Legno Arredo, CNA –Produzione Legno Arredo, UNITAL-Confapi) del Commercio (Fedecomlegno) afferenti alla filiera del legno.

Possono far parte del Consorzio, in qualità di Consorziati Aderenti, le Associazioni del comparto legno, nonché altre Associazioni di categoria ed Enti interessati.

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050; la durata potrà essere prorogata o ridotta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Consorziati, ai sensi degli artt. 15 e 22 del presente Statuto.

Il Consorzio eserciterà attività esterna presso la sua sede.

Il Consorzio ha sede a Milano.

L'organo d'amministrazione del Consorzio potrà istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, depositi, stabilimenti e qualunque altra struttura utile o necessaria per la realizzazione degli scopi consortili.

ART. 2 - OGGETTO

Il Consorzio è apolitico e non ha fini di lucro.

Lo scopo generale del Consorzio è favorire ed implementare i molteplici utilizzi del legno e del sughero e promuovere la qualità delle imprese del comparto legno e comparti affini, attraverso la prestazione di servizi anche relativi ad una o più fasi produttive delle imprese stesse.

Per il raggiungimento della finalità di cui sopra il Consorzio, in via esemplificativa e non tassativa, provvede a:

- promuovere la qualità delle imprese e dei loro prodotti;
- acquisire, nell'interesse dei consorziati e/o per il raggiungimento degli scopi consortili, in via originaria o derivativa, la proprietà di marchi individuali, collettivi, di qualità o altri segni distintivi, nonché di brevetti, disegni e modelli, così come acquisire diritti di utilizzazione degli stessi dai rispettivi aventi titolo, anche con facoltà di concedere sub licenze;
- collaborare con Enti pubblici e privati per realizzare azioni comuni, approntare norme e regolamenti tecnici e di qualità, anche al fine di raggiungere obiettivi imposti o suggeriti da normative nazionali, comunitarie ed internazionali;
- esercitare nell'esclusivo interesse dei consorziati, anche su mandato di Enti, Istituzioni ed Associazioni,

attività di controllo ed ispezione, sia in proprio che avvalendosi di enti ed organismi di certificazione, al fine di accertare il rispetto e/o la conformità a specifiche normative di settore nazionali, comunitarie ed internazionali, anche predisponendo tutti gli strumenti giuridici e tecnici necessari;

- assumere partecipazioni, interessenze o cointeressenze in altri consorzi, Società od Enti, aventi scopi analoghi e affini ed aderire ad organismi nazionali ed internazionali, per il raggiungimento degli scopi consortili;
- promuovere attivamente la cultura, la conoscenza del sughero e del legno, oltre che la sicurezza nell'uso dei prodotti realizzati con dette materie prime nell'attività economica;
- assumere, a favore esclusivo dei soci, mandati, incarichi, riconoscimenti da Enti, Istituzioni ed associazioni diretti al raggiungimento degli scopi consortili, anche costituendo comitati tecnici, organismi interni ed esterni per l'espletamento degli stessi, in posizione di autonomia, indipendenza ed imparzialità;
- compiere tutte le operazioni, attività o iniziative, anche di natura economica e/o finanziaria, utili o necessarie alla realizzazione delle finalità predette.
- Promuovere attivamente la tutela, la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e della loro biodiversità in quanto fonti insostituibili di benefici ambientali, economici e sociali;
- promuovere attivamente, anche attraverso la collaborazione con Enti, Consorzi e Associazioni a ciò istituzionalmente dedicati, la compatibilità ambientale, il rispetto dell'ecosistema, l'utilizzo esclusivo di legno di provenienza legale, attraverso l'adozione di procedure di Due Diligence da parte delle aziende del comparto legno e affini;
- promuovere nel settore degli imballaggi in legno azioni di prevenzione, preparazione al riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento.

ART. 3 - CONSORZIATI

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono far parte del Consorzio, in qualità di Consorziati Ordinari, le imprese industriali, commerciali, artigiane appartenenti al comparto legno o a comparti affini, sia che esercitino l'impresa individualmente che collettivamente, per il tramite di società di persone o di capitali, di cooperative, di consorzi o di altri enti od organismi produttivi.

Possono far parte del Consorzio, in qualità di Consorziati Aderenti, Enti, Associazioni e Federazioni di categoria operanti nel comparto del legno, forestali e comparti affini, nonché altri Enti sia privati che pubblici che, comunque, si identifichino nei comparti produttivi sopra indicati. I Consorziati Aderenti che dovessero perdere i requisiti di affinità, funzionalità o complementarità con gli scopi consortili non faranno più parte del Consorzio.

Le categorie dei Consorziati sono le seguenti

- Consorziati Ordinari
- Consorziati Aderenti

ART. 4 – AMMISSIONE AL CONSORZIO

Per essere ammessi al Consorzio gli aspiranti consorziati dovranno inviare al Consiglio Direttivo una domanda scritta d'adesione.

L'aspirante Consorziato Ordinario dovrà allegare alla domanda:

- per le Società sia di persone che di capitali e per gli altri Enti: certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, che attesti l'iscrizione dell'aspirante consorziato nel registro delle imprese, la ragione sociale, l'organo di amministrazione e la persona che ne ha la legale rappresentanza;
- per le Imprese individuali: il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, dal quale risultino il nominativo del titolare, nonché l'attività esercitata e tutte le unità locali;
- documentazione attestante che la società o l'Ente o l'impresa individuale si trova nel libero esercizio dei suoi diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale.
- Certificato antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio
- deliberazione dell'organo competente o dichiarazione del titolare, di adesione al Consorzio, con l'esplicita accettazione delle clausole dello Statuto, dell'eventuale regolamento interno, dei regolamenti tecnici e di tutte le decisioni e deliberazioni degli organi Consortili;
- indicazione della quota consortile che si intende sottoscrivere, ovvero impegno al versamento della quota consortile minima fissata dal Consiglio Direttivo e l'indicazione di eventuali delegati o procuratori che rappresenteranno l'istante nell'ambito consortile;
- copia dello statuto sociale, se ente collettivo;
- documentazione che attesti il regolare assolvimento, da parte dell'istante, degli oneri contributivi, di assistenza e previdenza vigenti.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo richiedere ulteriore documentazione necessaria al fine di stabilire l'idoneità all'ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà sottoporre la domanda alla prima Assemblea Ordinaria convocata successivamente alla presentazione della domanda per decidere in merito.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo; in caso di diniego è ammessa la riproposizione della domanda all'Assemblea Ordinaria mediante una lettera raccomandata a.r., diretta al Presidente del Consorzio, entro 30 giorni dalla comunicazione del diniego. La domanda di ammissione sarà accolta se otterrà la maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati.

Sulla deliberazione dell'Assemblea Ordinaria è ammesso, in ultima istanza, il ricorso al Collegio dei Probiviri da esperire entro 15 giorni dalla comunicazione della deliberazione.

ART. 5 – DOVERI DEI CONSORZIATI

Il consorziato s'impegna a cooperare con gli organi del Consorzio per il raggiungimento dei suoi scopi ed in particolare:

- ad accettare ed a rispettare le norme del presente Statuto, quelle dell'eventuale regolamento interno e dei regolamenti tecnici, nonché le decisioni e le deliberazioni degli organi consortili e dei Comitati

Tecnici;

- ad attenersi alle delibere degli organi consortili e a dare ad esse attuazione;
- ad evitare qualsivoglia iniziativa contrastante con gli obiettivi del Consorzio e con il significato della sua adesione allo stesso;
- a comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante la propria denominazione, attività o sede legale e ad avvertire tempestivamente gli organi consortili di abusi o plagi di cui venisse a conoscenza, commessi ai danni del Consorzio o dei segni distintivi di pertinenza di quest'ultimo o dallo stesso gestiti.

Il consorziato si obbliga:

- al versamento della quota associativa, del contributo annuale e di qualsiasi altro contributo od onere economico deliberato dagli organi consortili e dai Comitati Tecnici;
- a comunicare al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richiesti ed attinenti all'oggetto consortile e quelli relativi al trasferimento dell'azienda o alla cessione, in qualsiasi forma, dell'attività imprenditoriale;
- in generale, a non tenere alcuna condotta contraria agli interessi e agli obiettivi del Consorzio ed a comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti, anche contrattuali, posti in essere col e dal Consorzio e con gli altri consorziati.

Le quote consortili non possono essere assoggettate a pegno o vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo, dovendosi considerare vincolate a favore del Consorzio, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del Consorzio verso i terzi.

ART. 6 – RECESSO DEI CONSORZIATI

Il recesso del consorziato è ammesso tramite dichiarazione da comunicarsi al Consiglio Direttivo del Consorzio, con raccomandata a.r. con un preavviso di due (2) mesi.

Il recesso ha effetto dalla data indicata dal recedente nella comunicazione o, se non è indicata alcuna data, ovvero se il preavviso è inferiore a due mesi, decorsi due (2) mesi dalla ricezione da parte del Consorzio della comunicazione di recesso. Il recesso verrà ratificato dal Consiglio Direttivo con delibera di esclusione del consorziato.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni di qualunque natura con il Consorzio o con terzi tramite quest'ultimo ed i cui effetti si producano anche in epoca successiva all'avvenuto recesso, questi devono essere regolarmente adempiuti.

In caso di recesso il Consorzio non avrà diritto al rimborso delle quote e dei contributi, a qualsiasi titolo versati.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DI AZIENDA ED ALTRE VICENDE

In caso di trasferimento o affitto di azienda, totale o parziale, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'avente causa dal Consorzio non subentra automaticamente nel contratto di consorzio, ma è tenuto ad inoltrare, ai sensi dello Statuto, domanda di ammissione.

In tali casi, il consorziato è tenuto a dare pronta comunicazione al Consorzio del trasferimento o dell'affitto.

In caso di trasformazione, ivi compreso il passaggio da ditta individuale a società, fusione o scissione il consorziato è tenuto a comunicare senza indugio al Consorzio la natura della modifica e la documentazione comprovante la stessa. Il Consorzio provvederà a richiedere al consorziato eventuali integrazioni documentali. La modifica dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

In caso di modifica della sola denominazione, sede sociale o altre analoghe vicende che non incidono sulla soggettività del consorziato, questi sarà tenuto a trasmettere al Consorzio documentazione attestante le modifiche intervenute.

ART. 8 – ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del Consorziato nei seguenti casi:

- abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per la partecipazione al Consorzio;
- non abbia provveduto al pagamento, in tutto od in parte, del contributo annuale o di qualunque altro contributo, anche straordinario, stabilito dal Consiglio Direttivo;
- abbia compiuto atti costituenti gravi inosservanze delle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio, ivi compresi i Comitati Tecnici;
- abbia agito in modo deliberatamente contrario e contrastante con l'interesse e lo scopo del Consorzio con riferimento ai casi espressamente previsti e dai regolamenti sanzionatori deliberati dal Consorzio, dai suoi organi e comitati tecnici;
- abbia violato le disposizioni del Codice Civile ed in generale abbia agito in contrasto con le leggi dell'ordinamento nazionale e dei regolamenti comunitari;
- non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata al consorziato, entro 20 giorni dalla decisione, dal Presidente, mediante lettera raccomandata a.r., fax o posta elettronica purché siano stati iscritti nel Registro dei Soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica; l'esclusione ha effetto immediato dalla data di ricevimento della comunicazione. Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, da proporre mediante l'invio di lettera raccomandata a.r. diretta al Presidente dello stesso, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione.

La perdita della qualità di consorziato produce l'immediata cessazione dei diritti nascenti dalla partecipazione nel Consorzio, nonché del diritto di usufruire dei servizi del Consorzio medesimo.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni di qualunque natura con il Consorzio o con terzi, tramite quest'ultimo ed i cui effetti si producano in epoca successiva all'avvenuta esclusione, questi devono essere regolarmente adempiuti.

Con l'esclusione cessano con effetto immediato anche i mandati eventualmente conferiti dal Consorzio al consorziato escluso, oltre che le cariche, gli incarichi e le nomine assunte ed ancora in corso alla data dell'esclusione.

Il Consorziato escluso non ha diritto al rimborso delle quote e dei contributi, a qualsiasi titolo versati.

ART. 9 – FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è d'ammontare variabile. Esso è costituito dalle quote d'iscrizione iniziale versate dai consorziati.

Fanno, inoltre, parte del fondo consortile le quote d'iscrizione e gli eventuali avanzi di gestione, che non siano destinati dal Consiglio Direttivo a specifici fondi di riserva e qualunque altro provento che pervenga al Consorzio.

Il fondo consortile è, per tutta la durata del Consorzio indivisibile; i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile (art.2614 codice civile).

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono, pertanto, essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

ART. 10 – ESERCIZIO SOCIALE – STATO PATRIMONIALE

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il primo bilancio si chiuderà il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di costituzione del Consorzio.

Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo redige lo stato patrimoniale ed il conto economico che, insieme, costituiscono il bilancio del Consorzio.

L'assemblea, per l'approvazione del bilancio, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 11 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI

E' vietata la distribuzione degli avanzi d'esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai consorziati, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

ART. 12 – ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea (artt. 13-16);
- b) il Consiglio Direttivo (art. 17);
- c) il Comitato Esecutivo (art. 18);
- d) il Presidente ed il Vice Presidente (art. 19-20);
- e) i Comitati Tecnici (art. 21);
- f) il Collegio di Garanzia e Trasparenza (art. 22);
- g) il Collegio dei Probiviri (art. 23);
- h) il Collegio dei Revisori Contabili (art. 24).

I membri degli organi di cui alle lettere b), c), ed e), che siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo di appartenenza decadono dall'incarico. Il Segretario Generale del Consorzio darà comunicazione all'associazione/ente di riferimento del nominativo del delegato decaduto, affinché provveda ad una nuova nomina.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'assemblea è costituita dai rappresentanti dei Consorziati Ordinari in regola, alla data dell'assemblea, con i versamenti e i contributi consortili tutti.

Ai Consorziati Ordinari spetta un voto per ciascuno.

I Consorziati Aderenti possono assistere alle Assemblee ma senza diritto di voto e senza contribuire a determinare il quorum.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in altro luogo ritenuto idoneo allo scopo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo, nella data ritenuta più opportuna.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, su iniziativa diretta di questo, su richiesta di almeno un terzo dei Consorziati Ordinari o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

La convocazione viene effettuata mediante un avviso da inoltrare a tutti i Consorziati tramite raccomandata a.r., fax o posta elettronica purché siano stati iscritti nel Registro dei Soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica, ovvero anche recapitata a mano, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, ovvero infine mediante avviso pubblicato nel sito web del Consorzio almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione dell'assemblea. Devono essere convocati anche tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma/fax/mail o qualunque altro mezzo equivalente, da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero mediante recapito a mano entro lo stesso termine.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa, comunque, regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i Consorziati Ordinari e sono intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso d'assenza o d'impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età. Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale; in caso di sua assenza, o impedimento il Segretario dell'Assemblea sarà nominato da chi presiede l'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

ART. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina i membri del collegio dei probiviri ed il suo presidente; nomina su designazione dei consorziati

ai sensi del successivo art. 17, i membri del consiglio direttivo;

- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, i compensi spettanti ai membri del Consiglio stesso ed a quelli degli altri organi;
- delibera sugli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno portare a sua conoscenza.

Ratifica i Regolamenti Istitutivi dei Comitati Tecnici approvati dal Consiglio Direttivo

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dal terzo comma dell'art.10 del presente statuto.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita allorquando sia presente o rappresentata più delle metà dei Consorziati, aventi diritto al voto.

Se i Consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati.

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria potranno svolgersi anche per teleconferenza, previa delibera in tal senso del Consiglio Direttivo, riportata nell'avviso di convocazione.

ART. 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, proposte dal Consiglio Direttivo, sulla proroga della durata e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è costituita con la presenza di almeno due terzi dei Consorziati Ordinari e delibera col voto favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione è costituita con la presenza di almeno un 1\3 dei Consorziati Ordinari e delibera a maggioranza assoluta dei consorziati presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.

ART. 16 – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Ciascun Consorziato, che non sia imprenditore individuale, è rappresentato dal proprio legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da un rapporto organico, in quest'ultimo caso a ciò delegato per iscritto.

Ciascun Consorziato Ordinario o Aderente può farsi rappresentare in assemblea da altro Consorziato e può rappresentare, a mezzo di delega scritta, non più di cinque (5) Consorziati. Tale limite non si applica ai Consorziati Aderenti i quali possono raccogliere deleghe in numero illimitato dai Consorziati Ordinari e rappresentarli in assemblea, con facoltà di voto.

ART. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti variabile.

I membri del Consiglio Direttivo sono designati dai Consorziati Aderenti e formalmente nominati dall'assemblea

che, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica, che potrà essere anche a tempo indeterminato, fino a revoca o rinuncia.

Ciascun Consorzio Aderente ha diritto di designare uno (1) membro, ad eccezione di Assoimballaggi che ha diritto di designarne due (2).

Almeno due (2) membri e fino ad un massimo di quattro (4) membri designati, sono rappresentati dai Coordinatori dei Comitati Tecnici. Due di essi sono i coordinatori dei Comitati Tecnici "EPAL" e "FITOK". Gli eventuali altri due (2) membri saranno i Coordinatori dei Comitati tecnici di cui l'Assemblea Ordinaria dei Consorziati abbia ritenuto opportuna la rappresentanza in Consiglio Direttivo, valutata in base alla significativa incidenza economica e funzionale del Comitato Tecnico nel Consorzio.

I membri di competenza delle Associazioni di FederlegnoArredo sono designati da FederlegnoArredo su indicazione delle associazioni stesse.

Nel caso in cui il numero dei membri del Consiglio Direttivo sia superiore a dodici, quest'ultimo potrà costituire, nell'ambito dei consiglieri in carica, un Comitato Esecutivo, delegando allo stesso specifici compiti e funzioni.

I membri del Consiglio Direttivo dovranno essere adeguatamente assicurati, a carico del Consorzio, contro danni causati a terzi per atti, decisioni ed impegni assunti nell'esercizio delle loro funzioni.

Ciascun membro del Consiglio potrà indicare per iscritto, un rispettivo delegato, il quale potrà sostituirlo, in caso d'impedimento, nelle riunioni del Consiglio Direttivo, con uguali poteri.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nella gestione del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed, eventualmente, un Vicepresidente.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- redigere l'eventuale regolamento interno;
- redigere il progetto di bilancio con il conto economico, secondo le disposizioni statutarie, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo, altresì un programma di massima per l'esercizio successivo;
- deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati e sulle variazioni di ragione sociale;
- deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- proporre all'Assemblea le modifiche da apportare allo statuto e all'atto costitutivo;
- assumere eventuali dipendenti del Consorzio;
- conferire procure, speciali o generali, e attribuire funzioni;
- stabilire la quota associativa, anno per anno, il contributo annuo e gli eventuali contributi ulteriori a carico dei Consorziati;
- mantenere i rapporti con le Società d'ispezione, stipulare con le stesse i relativi contratti e curarne l'esecuzione;
- deliberare qualsiasi atto di amministrazione sia ordinario che straordinario.
- potrà inoltre:
- istituire, se necessario, il Comitato Esecutivo;
- nominare un Segretario Generale del Consorzio, determinandone anche il compenso i compiti ed i poteri;

- nominare Consiglieri Delegati per singole questioni;
- proporre all'assemblea i compensi spettanti ai suoi membri ed a quelli degli altri organi, salvo sempre il diritto al rimborso delle spese;
- istituire Comitati Tecnici, anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, definirne i compiti, il numero dei componenti e in rappresentanza di quali realtà, le regole principali di operatività ed i relativi regolamenti. Le relative delibere saranno adottate dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice con il voto dei consiglieri designati dai Consorziati Aderenti interessati all'iniziativa e ratificate dall'Assemblea dei Consorziati.

Proporre una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e del Vicepresidente in caso di dolo o colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni e deliberarne la revoca.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ove nominato, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno una volta all'anno.

E' altresì convocato su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri o di un Comitato Tecnico.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata A/R, telegramma, fax, posta elettronica purché siano stati comunicati all'atto dell'accettazione dell'incarico, da inviare almeno sette giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso d'urgenza, con telegramma od altro mezzo equivalente, inviato almeno due giorni prima della riunione. Sono valide le riunioni del Consiglio qualora sia presente più della metà dei suoi membri e, in assenza di convocazione, allorquando siano presenti tutti i consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza di tutti i consiglieri presenti.

Verificandosi un caso di particolare urgenza, i consiglieri potranno esprimere il proprio voto mediante fax, mail o altro mezzo equivalente. Le Adunanze potranno svolgersi anche per teleconferenza.

I componenti del Consiglio Direttivo, se nominati a tempo indeterminato, devono essere revocati o sostituiti dalla assemblea su richiesta scritta dei Consorziati Aderenti che li hanno designati, in ogni momento. Possono, parimenti, in ogni momento, essere revocati dall'assemblea in assenza di detta specifica richiesta.

Nel caso di componenti del consiglio direttivo nominati a tempo determinato la revoca e la sostituzione saranno possibili, soltanto per giusta causa, anche in assenza di richiesta scritta dei consorziati aderenti. Ogni tre anni il Segretario Generale del Consorzio verifica presso i Consorziati Aderenti le nomine dei rispettivi rappresentanti.

Il provvedimento di revoca e/o sostituzione deve essere redatto in forma scritta e comunicato al Presidente del Consiglio Direttivo.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica ne daranno tempestiva comunicazione ai Consorziati aventi diritto alla designazione, affinché possano provvedere alle opportune nuove designazioni in sostituzione.

Per il caso in cui cessino uno o più amministratori ma resti in carica la maggioranza dei membri dell'organo collegiale, gli amministratori in carica provvederanno, su indicazione vincolante dei Consorziati Aderenti, i cui delegati siano cessati dalla carica, alla sostituzione dei cessati per cooptazione. Gli amministratori così cooptati resteranno in carica fino alla prima assemblea da tenersi dopo la cooptazione e, in questa sede, si provvederà

alla loro conferma ovvero alla nomina di nuovi amministratori in loro sostituzione, in ogni caso aventi durata fino alla durata della maggioranza degli amministratori in carica.

Nel caso venissero meno tutti i Consiglieri, gli adempimenti di cui al terz'ultimo comma del presente articolo potranno essere svolti anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

ART. 18 COMITATO ESECUTIVO

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, rivestiranno le medesime cariche nel Comitato Esecutivo.

I membri del Comitato Esecutivo potranno essere al massimo dieci (10) di cui otto

(8) espressione dei Consorziati Aderenti del settore legno, facenti parte del

Consorzio al 31 dicembre 2011 ed almeno due (2), sono rappresentati dai Coordinatori dei Comitati Tecnici "EPAL" e "FITOK". I membri del Comitato Esecutivo potranno farsi sostituire dai delegati già indicati per il Consiglio Direttivo.

Al Comitato Esecutivo spettano i più ampi poteri per l'espletamento di affari di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione delle seguenti materie, che resteranno riservate al Consiglio Direttivo: stabilire la quota associativa, il contributo annuo e gli eventuali contributi straordinari, nominare il Segretario Generale del Consorzio ed istituire i Comitati Tecnici.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e in caso d'assenza o impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano di età, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno una volta all'anno. E' altresì convocato a seguito di richiesta di almeno due dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata A/R, telegramma o fax o altro mezzo equivalente, da inviare almeno sette giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso d'urgenza, con telegramma od altro mezzo equivalente, almeno due giorni prima della riunione.

Sono valide le riunioni del Comitato Esecutivo con la presenza, anche mediante i rispettivi delegati, di almeno tre membri, se composta di cinque membri, ovvero con la presenza di almeno quattro, se composta di sette membri; sono valide le riunioni anche in assenza di convocazione, allorquando siano presenti tutti i membri, anche mediante i rispettivi delegati.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, la deliberazione è validamente assunta se può contare sul voto favorevole del Presidente.

Il verbale della riunione del Comitato Esecutivo è redatto dal Segretario Generale ed in caso di sua assenza, da un membro incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale o dal membro che l'ha redatto in sua assenza.

Verificandosi un caso di particolare urgenza, il Presidente del Comitato Esecutivo ed in caso di suo impedimento, il Vicepresidente, potranno chiedere ai membri, mediante fax o mezzo equivalente contenente l'esatta indicazione della materia per la quale si richiede il voto, di esprimere il loro voto a mezzo fax. In tal caso il Presidente, od il Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento, raccoglierà i voti in un verbale redatto e

sottoscritto da lui e dal Segretario Generale. La delibera verrà trascritta sul libro delle adunanze e sarà oggetto di ratifica, nella successiva riunione del Comitato Esecutivo. Le Adunanze potranno svolgersi anche per teleconferenza.

Ciascun componente del Comitato Esecutivo dura in carica fino a revoca, da parte del Consorziato che l'ha designato, della sua qualifica di membro del Consiglio Direttivo.

ART. 19 – PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio durano in carica per la durata del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni, mozione di sfiducia del Consiglio Direttivo o revoca da parte del Consorziato Aderente che ha provveduto alla rispettiva designazione come Consigliere.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza del Consorzio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo se istituito;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di quelle adottate dagli altri organi del Consorzio;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo;
- propone al Consiglio Direttivo l'assunzione di dipendenti del Consorzio, ed il conferimento di procure e di incarichi professionali a collaboratori esterni o professionisti;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede, con l'assistenza del Segretario Generale, alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo se istituito e di tutti gli organi del Consorzio;
- vigila sull'operato del Consorzio affinché questo operi in conformità agli interessi statutari;
- conferisce, previa autorizzazione o ratifica del Consiglio Direttivo, procure sia speciali che generali.
- in caso d'assenza o impedimento, il Presidente può essere sostituito dal Vicepresidente.

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere e resistere in azioni giudiziali civili, penali ed amministrative.

Predisporre tutti gli strumenti e le procedure necessarie a dare attuazione alle delibere degli organi consortili.

Compie gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo.

ART. 20 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo. Egli collabora attivamente con il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo, Comitato Esecutivo, i Coordinatori dei Comitati Tecnici e gli altri organi consortili.

Partecipa a tal fine a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo se istituito ed alle Assemblee ed alle riunioni dei Comitati Tecnici.

Promuove l'attività del Consorzio e, in attuazione delle istruzioni impartite dagli organi consortili, coordina i collaboratori e dipendenti del Consorzio.

Il Segretario coordina l'attività lavorativa di dipendenti e collaboratori del Consorzio, propone al Consiglio Direttivo l'assunzione di personale ed il conferimento di incarichi professionali.

Predisporre tutti gli strumenti e le procedure necessarie a dare attuazione alle deliberazioni degli organi consortili.

Compie gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo.

In caso di necessità, in attuazione e/o nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale conferisce incarichi, rilascia procure alle liti, firma a nome del Consorzio istanze, denunce ed esposti alle Autorità, rappresenta in giudizio il Consorzio.

Nei limiti dei poteri conferiti dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organi consortili, ha la rappresentanza del Consorzio.

Il Segretario Generale invia tutta la documentazione utile al Collegio di Garanzia e Trasparenza ai fini previsti dal Regolamento UE 995/2010.

ART. 21 – COMITATI TECNICI

Il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta verrà deciso d'intraprendere una specifica attività o iniziativa rientrante nell'ambito degli scopi consortili, potrà istituire un Comitato Tecnico determinandone, anche in collaborazione con gli Enti esterni interessati, il numero, le modalità di nomina/designazione, le regole principali di operatività ed i relativi regolamenti.

Il Consiglio Direttivo potrà inserire nel comitato anche membri che non sono espressione dei consorziati, ma che sono particolarmente qualificati in materia. Ogni Comitato Tecnico è presieduto da un Coordinatore designato dal comitato stesso.

Ciascun membro del Comitato Tecnico potrà indicare per iscritto, un rispettivo delegato, il quale potrà sostituirlo, in caso d'impedimento, nelle riunioni del Comitato, con uguali poteri.

Il regolamento del Comitato Tecnico viene redatto, prima della sua istituzione, congiuntamente dalle imprese e dai soggetti giuridici coinvolti e successivamente approvato dal Consiglio Direttivo ed entro un anno deve essere ratificato dall'Assemblea.

Il Comitato adotterà delibere e decisioni in riunioni, presiedute dal Coordinatore, che avrà anche il compito di definirne i termini e le modalità di convocazione. Di ogni riunione si dovrà redigere apposito verbale, sottoscritto dal Coordinatore e trasmesso al Consiglio Direttivo. Le delibere del Comitato saranno assunte a maggioranza dei presenti, che rappresentino più della metà dei suoi membri. In caso di parità prevarrà il voto del Coordinatore, salvo che lo stesso non decida di sottoporre la questione alla decisione del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni potrà essere presente anche il Segretario del Consorzio, o persona da lui delegata, il quale avrà il compito di tenere informato il Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte dal Comitato Tecnico.

Sarà facoltà dei membri del Consiglio Direttivo presenziare alle riunioni.

Ciascun Comitato Tecnico potrà avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'assistenza di personale tecnico del Consorzio.

Ai Comitati Tecnici è affidata, in piena autonomia nell'ambito del proprio regolamento, la tutela sul piano tecnico-economico dei rispettivi ambiti di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse nel proprio ambito di operatività, purché non risultino in contrasto con lo statuto, la politica generale ed il bilancio

del Consorzio.

I Comitati Tecnici sono indipendenti dal Consiglio Direttivo nelle loro modalità di operare ed hanno autonomia di budget.

Ogni Comitato Tecnico può convocare riunioni con i propri aderenti o specifici settori degli stessi a scopo consultivo.

Verificandosi un caso di particolare urgenza, i membri potranno esprimere il proprio voto mediante fax, mail o altro mezzo equivalente. Le Adunanze potranno svolgersi anche per teleconferenza.

In caso di riconoscimento del Consorzio Servizi Legno-Sughero quale organizzazione di monitoraggio ex art. 8 del Regolamento (UE) n. 995/2010 il Comitato Tecnico di riferimento adotterà il Collegio di Garanzia e Trasparenza di cui all'art. 22 dello Statuto.

Ciascun Comitato Tecnico, qualora lo ritenesse opportuno, potrà istituire un proprio collegio, composto da soggetti di competenza afferente alle tematiche del Comitato stesso, individuati secondo i principi di cui all'art. 22 dello Statuto.

ART. 22 – COLLEGIO DI GARANZIA E TRASPARENZA

Il Collegio di Garanzia e Trasparenza è l'organo del Consorzio che ha lo scopo e la funzione di garantire indipendenza, imparzialità e trasparenza dello stesso nelle attività e/o progetti del Consorzio in cui è essenziale tale garanzia, come previsto dal Regolamento UE 995/2010.

Il Collegio di Garanzia e Trasparenza garantisce l'assenza di qualsiasi conflitto d'interesse nell'espletamento delle sue funzioni, nel caso in cui il Consorzio assuma il ruolo di Organizzazione di Monitoraggio come disposto nell'art. 8 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 995/2010.

Il Collegio è composto da un minimo di tre (3) membri, due (2) o più dei quali di comprovata competenza tecnico-scientifica nel settore del legno ed uno (1) di formazione giuridica designati in modo autonomo da enti esterni non aderenti a Conlegno come ad esempio, Istituti di ricerca, Università e associazioni non governative.

Ogni tre anni gli enti che hanno nominato il membro del Collegio ne dovranno confermare o revocare l'incarico.

Ai membri del Collegio, viene riconosciuto un gettone di presenza di importo fisso a riunione, pari a quello dei membri del Consiglio Direttivo; nonché una quota forfettaria per l'attività di studio, valutazione e redazione atti determinata in base alle tariffe professionali di riferimento.

Il Collegio elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, il proprio presidente.

Il Collegio ha funzioni consultive relativamente a qualunque materia o questione sottoposta allo stesso da parte degli organi del Consorzio.

Il Collegio, inoltre, ha funzioni regolamentari, laddove gli organi del Consorzio incarichino il medesimo di esaminare una specifica materia, redigendo codici di comportamento, regolamenti tecnici o altri testi di contenuto normativo con efficacia obbligatoria per i consorziati.

Il Collegio ha funzioni arbitrali con facoltà di decidere in via definitiva ed obbligatoria nelle materie di sua competenza con riferimento alla funzione di cui all'articolo 8 comma 2 let.c) del Regolamento (UE) n. 995/2010.

Il Collegio, con riferimento alla funzione di cui all'articolo 8 comma 2 let.c) del Regolamento (UE) n. 995/2010, approva e/o ratifica tutti gli atti e le decisioni adottate dagli altri organi del Consorzio.

Il Collegio con riferimento alla funzione di cui all'articolo 8 comma 2 let.c) del Regolamento (UE) n. 995/2010 ha funzione di controllo e supervisione dell'attività posta in essere dagli organi del Consorzio e dai singoli consorziati.

Il Collegio, infine, intrattiene rapporti con Enti ed Autorità esterne al Consorzio, informando le stesse, nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 995/2010 e dai provvedimenti di attuazione, dell'attività svolta e dell'esito dei controlli effettuati .

Le deliberazioni del Collegio vengono assunte a maggioranza e le riunioni possono svolgersi presso la sede del Consorzio od anche in teleconferenza, o altra modalità ritenuta idonea.

I membri del collegio potranno esprimere il proprio voto anche mediante fax o mail.

Il collegio si riunisce in almeno tre riunioni ordinarie all'anno per la valutazione delle decisioni del consorzio assunte in qualità di soggetto di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) n. 995/2010.

Il collegio ogni volta che lo ritenga necessario si riunisce in via straordinaria secondo le modalità previste dal comma 13.

ART. 23 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi, che abbiano una particolare qualificazione professionale, dei quali uno riveste la carica di Presidente, e di due supplenti; i suoi membri ed il Presidente saranno nominati dall'Assemblea. Esso è competente per tutte le controversie che potranno sorgere fra i Consorziati e fra di loro ed il Consorzio ed i suoi organi, che abbiano per oggetto la validità, l'efficacia, l'interpretazione e la esecuzione delle clausole del presente statuto. Il Collegio dei Probiviri giudicherà in via definitiva, in unico grado, ex bono et aequo, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e le sue pronunce si intenderanno come espressione della volontà dei Consorziati interessati.

E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Alle adunanze del Collegio potrà essere invitato il Segretario Generale.

Il collegio dei Probiviri è domiciliato presso la sede del Consorzio Servizi Legno-Sughero.

ART. 24 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o in caso di riconoscimento del Consorzio quale Organizzazione di Monitoraggio ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, elegge a scrutinio segreto il Collegio dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti scelti da un elenco di almeno cinque candidati iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Ciascun consorziato può votare non più di tre nominativi, all'esito dello scrutinio si redige una graduatoria in base alle preferenze ricevute e risulteranno eletti Revisori Effettivi i tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e Revisori Supplenti i candidati al quarto e quinto posto della graduatoria.

Il revisore effettivo che, per qualsiasi causa, cessa la sua carica in corso di mandato verrà sostituito da un revisore supplente scelto secondo l'ordine della graduatoria, in caso di parità di voti avrà precedenza il revisore più anziano d'età. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio

di cui è entrato a far parte.

Il Collegio dei Revisori resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

I Revisori sono rieleggibili senza limiti di mandato.

La revoca per giusta causa dei revisori spetta all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio.

I Revisori Contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il compenso dei Revisori Contabili viene deliberato dall'Assemblea e resta invariato per tutta la durata del mandato.

ART. 25 – SCIoglimento DEL CONSORZIO

In caso di scioglimento e messa in stato di liquidazione del Consorzio, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, sarà automaticamente devoluto a FederlegnoArredo, la quale lo destinerà alla realizzazione di progetti di rimboschimento e restauro del bosco dandone comunicazione a tutti i Consorziati Aderenti e agli organi di stampa.

ART. 26 - REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio Direttivo potrà redigere ed approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il miglior funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari. La vigilanza sul rispetto del regolamento sarà demandata al Segretario, il quale, in caso di violazione, ne renderà edotto immediatamente il Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 27 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di consorzi industriali (artt. 2602 ss. c.c.).